



COMUNE DI SEGARIU

*PROVINCIA del SUD SARDEGNA
CAP 09040 – via Municipio n.11*

Allegato “A” ALLA DELIBERAZIONE CC. N.15 DEL 02/07/2020

**REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' D'INSERIMENTO
IN STRUTTURA DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI**

INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art 2 – Destinatari

Art. 3 – Requisiti

Art. 4 – Valutazione del bisogno

Art. 5 – Determinazione della capacità economica

Art. 6 – Procedura e determinazione dell'intervento economico comunale

Art. 7 – Controlli

Art. – Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di inserimento di adulti, anziani e disabili che necessitano di ricovero presso strutture residenziali, nonché le modalità di compartecipazione economica da parte del Comune.

Per necessità assistenziale si intende l'impossibilità della permanenza nell'ambiente familiare di una persona adulta e/o anziana e disabile, in relazione alla quale non è ipotizzabile alcuna altra soluzione alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere o attenuare la condizione di disagio.

Per necessità economica si intende l'impossibilità della persona adulta, anziana e disabile e dei familiari tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti (art. 433 cc), a farsi carico totalmente della retta di permanenza presso la struttura residenziale in considerazione delle proprie situazioni reddituali e patrimoniali.

ART. 2 - Destinatari

Sono destinatari degli interventi:

- a) persone di età compresa fra i 18 e i 64 anni, residenti nel Comune di Segariu, affetti da disabilità temporanea o permanente, che è causa di perdita dell'autonomia personale, anche parziale (art. 3 comma 3 L. 104/92), certificata;
- b) persone anziane, oltre 65 anni, residenti nel Comune di Segariu, affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale, parziale o totale (art. 3 comma 3 L. 104/92), certificata;
- c) persone, adulte e anziane, con difficoltà tali che non rendono possibile la loro permanenza presso l'abitazione.

Qualora la permanenza dei soggetti sopra descritti, presso il proprio ambiente di vita non sia più possibile nemmeno con il supporto dell'assistenza domiciliare, né con il supporto di altri interventi (L.162/98, Ritornare a Casa), può essere disposto il loro inserimento in strutture residenziali la fine di rimuovere o attenuare la condizione di disagio, dopo verifica della situazione e l'espletamento di tutti gli adempimenti procedurali previsti per legge.

ART. 3 - Requisiti

La procedura di ingresso in struttura residenziale (RSA e Case Protette), viene definita in base ai protocolli operativi tra ANCI, Asl e territorio, su disposizioni normate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Le richieste di inserimento in struttura, per persone non autosufficienti disabili in possesso di certificazione di cui all'art. 1, vengono presentate dagli stessi o se impossibilitati, dai familiari e/o tutori o amministratori di sostegno, presso il Punto Unico di Accesso di riferimento, per la valutazione multidimensionale dei bisogni del paziente, l'opportunità del ricovero e il grado di intensità assistenziale.

ART. 4 –Valutazione del bisogno

In conformità a quanto stabilito dalla L. 328/2000, della L.R. 23/2005, il Comune assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica della retta di ospitalità.

Nel rispetto delle norme vigenti, la necessità dell'integrazione economica sussiste qualora la persona interessata non possa provvedere al pagamento integrale della retta di ricovero con risorse proprie né con le contribuzioni dovute dai soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile e cioè:

- a) il coniuge;
- b) i figli;
- c) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;
- d) i generi e le nuore;
- e) il suocero e la suocera;
- f) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Gli obbligati di cui al precedente comma 1 sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito, anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico / assistenziale dello stesso.

Degli obbligati di cui al comma 1 viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino, secondo l'ordine sopra indicato; nel caso di più persone nello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte; qualora le quote versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo, fino ad accertare la possibilità che sia garantita all'assistito tutta la somma necessaria per l'integrazione retta o, in alternativa, la necessaria assistenza.

ART. 5 – Determinazione della capacità economica

La retta di ricovero viene coperta con la compartecipazione alla spesa da parte dell'interessato, dai componenti conviventi, nonché dai parenti civilmente obbligati.

In tal caso viene escluso l'intervento del Comune e il pagamento della retta viene effettuato direttamente dal ricoverato alla struttura.

Qualora le risorse economiche dell'interessato non siano sufficienti a coprire l'intero ammontare della retta, concorreranno al costo della prestazione assistenziale con il proprio patrimonio mobiliare, i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Se persiste ulteriormente la condizione di copertura parziale, può essere presentata al Comune la richiesta di integrazione della retta di ricovero da parte dell'interessato, da un suo familiare, o da chi ne esercita la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno, nel caso si richieda la contribuzione da parte del Comune, la struttura dovrà individuarsi in collaborazione con il servizio Sociale del Comune di Segariu.

Le richieste e le dichiarazioni devono essere presentate ai sensi della normativa vigente e devono contenere l'indicazione di tutti i beni mobili, comprendenti tutte le risorse economiche percepite, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti, depositi bancari, postali, rendite, BOT, CCT, e di quelli immobili, quali: case, terreni e ogni altro bene patrimoniale.

Nel caso di donazioni e/o alienazione di beni immobili, cessione di titoli o assoggettamento stessi beni a trust, da parte della persona ricoverata avvenute negli anni precedenti la domanda di integrazione alla retta, la persona ricoverata stessa o coloro che sono civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile che ne siano venuti in possesso, sono tenuti a coprire l'importo della retta fino alla concorrenza del valore attualizzato dei beni ceduti.

Se il ricoverato risulta essere proprietario della casa di abitazione e/o di altri beni immobili (esempio anche terreni), lo stesso ricoverato o i suoi parenti, sono obbligati a provvedere con tutti i mezzi a loro disposizione procedendo anche a:

- Locazioni
- Costituzione di diritti reali di godimento
- Convenzioni con Enti privati

e in ultimo ad alienare l'immobile anche gradualmente per contribuire al pagamento della retta e/o restituire all'Amministrazione Comunale le somme che eventualmente sarà chiamata ad anticipare.

Qualora la persona inserita in struttura posseda beni immobili e non abbia la liquidità sufficiente per il pagamento dell'intera retta o di parte di questa, l'integrazione da parte del Comune viene erogata a titolo di anticipo e l'Ente attuerà il recupero delle suddette somme rivalendosi sui beni del ricoverato in vita o post mortem, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge.

La compartecipazione da parte degli obbligati, sarà stabilita sulla base delle soglie ISEE di cui alla tabella indicata al successivo art. 6, che la Giunta Comunale ha facoltà di aggiornare annualmente.

La capacità di provvedere alla copertura della retta da parte dell'interessato è calcolata sulla base dell'importo complessivo delle risorse economiche e patrimoniali di qualsiasi natura e provenienza di cui l'interessato dispone, decurtato della quota del 10% che deve essere garantita per le esigenze personali, secondo quanto previsto dal DPRG 145/90 tutt'ora in vigore.

ART. 6 – Procedura e determinazione dell'intervento economico comunale

L'Integrazione della retta da parte del Comune è subordinata alla presentazione di apposita domanda, tramite la modulistica reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

La richiesta deve essere presentata, nell'ordine:

- a) dall'interessato, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno;
- b) da uno o più parenti o affini, qualora l'interessato si trovi nell'impossibilità di farlo personalmente.

Alla domanda deve essere allegata:

- a) attestazione ISEE dell'interessato;
- b) attestazione ISEE dei soggetti tenuti verso quest'ultimo, ai sensi dell'art. 433 c.c., all'obbligo di prestargli alimenti, anche se non conviventi;
- c) dichiarazione (ai sensi dell'art. 445/2000) dell'esistenza di eventuali donatari e/o dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.;
- d) dichiarazione (ai sensi dell'art. 455/2000) di emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite, eredità, donazioni, arretrati, ecc.;
- e) ogni altro documento ritenuto utile a stabilire le reali condizioni dell'interessato e dei soggetti tenuti ai sensi dell'art. 433 c.c.

La presentazione di quanto richiesto è elemento vincolante per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune.

Annualmente suddetta documentazione è sottoposta ad aggiornamento, su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali.

E' fatta salva la possibilità di comunicare all'Ufficio in qualunque periodo dell'anno ogni variazione inerente la situazione complessiva dell'interessato e dei suoi parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.

La contribuzione economica del Comune è determinata secondo le seguenti modalità di calcolo:

- a) per i cittadini sprovvisti delle certificazioni di cui all'art. 1: importo della retta, meno la capacità contributiva del ricoverato (totale risorse, meno il 10%), meno la quota dovuta dai parenti civilmente obbligati.

La capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito da parte dei soggetti civilmente obbligati è calcolata secondo le modalità indicate nella tabella di seguito indicata.

I soggetti civilmente obbligati partecipano al costo della retta di ricovero dell'assistito sottoscrivendo apposito impegno al versamento della quota definita ai sensi del comma precedente.

Le soglie di esenzione e le quote di contribuzione vengono determinate con Delibera di Giunta Comunale e annualmente aggiornate.

La quota mensile di compartecipazione di ogni singolo, civilmente obbligato, viene determinata in base al seguente calcolo:

FASCIA ISEE	COMPARTICIPAZIONE MENSILE
Da € 0 a € 4.000,00	Nessuna compartecipazione
Da 4001 a 6.000,00	€ 150,00
Da € 6.001,00 a € 10.000,00	€ 170,00
Da € 10.001,00 a € 15.000,00	€ 200,00
Da € 15.001,00 a € 25.000,00	€ 220,00
Da € 25.001,00 a € 35.000,00	€ 310,00
Da € 35001,00 e oltre	Tutta la retta

Per la parte di retta che rimane scoperta, dopo aver dedotto la contribuzione del ricoverato, qualora non possa essere assunta totalmente a carico dei parenti tenuti ai sensi dell'art. 433 del c.c., il Comune interviene a copertura della differenza, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

La mancata presentazione dell'ISEE comporterà la non compartecipazione da parte del Comune.

ART. 7 – Controlli

Per ogni intervento economico, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare sulle dichiarazioni presentate, indagini e controlli incrociati, anche tramite gli organi competenti.

ART. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni della pubblicazione all'Albo Pretorio della presente delibera di approvazione.